

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA IN CONCESSIONE E DEL SERVIZIO DI CATERING IN APPALTO PRESSO LE FONDERIE LIMONE – CIG _____

tra

- (1) la **Fondazione del Teatro Stabile di Torino**, con sede in Torino, Via Rossini 8/12, P.IVA 08762960014, in persona del Presidente dott. Alessandro Bianchi (in seguito il "**Teatro**" o "**Stazione Appaltante**" o "**Fondazione**")

e

- (2) la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, codice fiscale e Partita IVA _____, in persona del legale rappresentata Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società, (in seguito "**Affidatario**")

PREMESSO CHE:

- (A) il Teatro dispone dei locali delle Fonderie Limone di Torino site in Moncalieri e presso tali locali è collocata l'area bar/caffetteria (di seguito "caffetteria") come descritta nel Capitolato Tecnico Speciale (Allegato 1).
- (B) con delibera adottata in data 28 marzo 2024, la Stazione Appaltante ha indetto una procedura di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 ("**Codice**") volta ad individuare l'operatore economico privato al quale affidare il servizio di caffetteria in concessione ed il servizio di catering in appalto, nei luoghi indicati al precedente punto (A).
- (C) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), nonché dell'art. 2, comma 1 dell'All. II.1 del Codice, il Teatro ha ritenuto di avvalersi dello strumento della preliminare indagine di mercato non vincolante, al fine di conoscere l'assetto del mercato ed individuare gli operatori economici interessati, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- (D) entro il termine previsto sono state presentate _____ manifestazioni di interesse.
- (E) tramite il sistema di e-procurement Acquistinretepa.it e le relative connesse procedure, la Stazione Appaltante in data _____ ha invitato _____ a formulare un'offerta economica finalizzata all'affidamento dei servizi in oggetto nel rispetto del Capitolato Tecnico Speciale. In data _____ l'operatore economico ha presentato l'offerta ("**Offerta**").
- (F) la Stazione Appaltante ha svolto le dovute verifiche sul possesso dei requisiti necessari da parte di _____, verificando in particolare la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione presentate, accertando il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di gara nonché la regolarità contributiva dello stesso mediante acquisizione del DURC in corso di validità (**DURC**).
- (G) con provvedimento del _____, la Stazione Appaltante ha approvato l'affidamento a favore dell'Affidatario sulla base dell'Offerta da questi presentata;

- (H) in data _____ l'Affidatario ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto dell'appalto (Allegato 2).
- (I) il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Silvano Catufa ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è _____ (il "**D.E.C.**").

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (in seguito "**Contratto**").

2. OGGETTO

- 2.1 Il Teatro affida alla società _____, in concessione, il servizio di caffetteria presso la Caffetteria durante gli spettacoli (il "**Servizio in concessione**") e, in appalto, il servizio di catering durante gli eventi organizzati presso le Fonderie Limone (il "**Servizio in appalto**"), tutti da espletarsi nei giorni, orari e secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico Speciale.

3. DURATA E CONSEGNA DEI LOCALI DESTINATI AI SERVIZI

- 3.1 La durata complessiva del Contratto è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
- 3.2 La prosecuzione del Contratto per la durata di un ulteriore biennio è un elemento opzionale. La Stazione Appaltante si riserva di affidare o meno tale attività opzionale, anche ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, in base a proprio insindacabile giudizio, prima della scadenza del Contratto. L'esercizio dell'opzione non costituisce un diritto per l'Affidatario, a cui non spetta quindi alcun compenso, corrispettivo, indennizzo o risarcimento in caso di mancato esercizio della stessa.
- 3.3 A seguito della stipula del Contratto, i locali specificamente individuati nel Capitolato Tecnico Speciale e destinati allo svolgimento dei Servizi in concessione saranno consegnati all'Affidatario in data da concordarsi con il D.E.C. Della consegna sarà redatto apposito verbale.
- 3.4 Il Servizio in concessione dovrà essere attivato entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei locali, da attestarsi con apposito verbale di inizio attività.
- 3.5 I Servizi in appalto potranno essere svolti negli spazi individuati nel Capitolato Tecnico Speciale, nei termini e con le modalità di volta in volta indicate dalla Stazione Appaltante. Si precisa che detti spazi non saranno consegnati all'Affidatario, ma resteranno nell'esclusiva disponibilità della Fondazione.

4. OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

- 4.1 L'affidamento dei Servizi è concesso all'Affidatario subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Tecnico Speciale e nei relativi allegati, nonché nell'Offerta, i quali ~~tutti~~, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, sono considerati parte integrante del medesimo e l'Affidatario dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte, senza riserva od eccezione alcuna.
- 4.2 Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, i Servizi sono soggetti all'osservanza della normativa applicabile in materia di concessioni e appalti pubblici di servizi.

5. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1 L'ammontare complessivo dell'affidamento è suddiviso come segue:

- (a) la remunerazione relativa ai Servizi di Concessione, che consiste unicamente nel diritto di gestire, con proprio rischio d'impresa, la Caffetteria presente presso le Fonderie Limone durante i giorni e gli orari di apertura stabiliti dal Teatro, secondo il calendario delle rappresentazioni, ed eventuali ulteriori aperture stabilite in considerazione di eventi, facendone propri gli incassi, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

La fruizione del Servizio in concessione, relativo alla gestione della caffetteria, è rimessa alla libera scelta degli utenti. Il valore della concessione, stimato in Euro 25.000,00 - di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza da interferenze ed Euro 7.000,00 di costi della manodopera mediante riferimento alle tabelle ministeriali relative al CCNL Terziario, distribuzione e servizi - per il primo biennio contrattuale, ha carattere puramente indicativo, pertanto, non impegna in alcun modo la Stazione appaltante e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'Affidatario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del Servizio.

Il valore della concessione per l'eventuale ed ulteriore proroga biennale è definito in ulteriori Euro 25.000,00 00 di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza da interferenze ed Euro 7.000,00 di costi della manodopera mediante riferimento alle tabelle ministeriali relative al CCNL Terziario, distribuzione e servizi.

L'Affidatario, pertanto, rinuncia a pretendere qualsiasi risarcimento o indennizzo nel caso in cui il valore della gestione del Servizio in concessione fosse inferiore a quello stimato.

- (b) il valore del Servizio di catering e banquetting in appalto è stimato in Euro 24.000,00 per il primo biennio contrattuale, di cui Euro 240,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed Euro 7.000,00 di costi della manodopera mediante riferimento alle tabelle ministeriali relative al CCNL Terziario, distribuzione e servizi.

Il valore del servizio per l'eventuale ed ulteriore proroga biennale è definito in ulteriori Euro 24.000,00, di cui Euro 240,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed Euro 7.000,00 di costi della manodopera mediante riferimento alle tabelle ministeriali relative al CCNL Terziario, distribuzione e servizi.

Il corrispettivo per l'esecuzione del Servizio sarà pagato interamente a misura in considerazione dei servizi effettivamente chiesti dalla Stazione Appaltante e forniti dall'aggiudicatario e sarà calcolato applicando il ribasso percentuale che sarà offerto al listino prezzi allegato al Contratto (Allegato 3) in attuazione dell'offerta economica formulata (il "**Corrispettivo**").

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell'importo presunto complessivo e pertanto l'Affidatario rinuncia a pretendere qualsiasi risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'importo effettivo del corrispettivo fosse inferiore a quello stimato.

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 Il pagamento del Corrispettivo avverrà con cadenza mensile in considerazione dei Servizi in appalto effettivamente richiesti ed eseguiti, previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

- 6.2 Il pagamento sarà effettuato da parte del Teatro tramite bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che l'Affidatario emetterà a seguito dell'autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che sarà predisposta anche in considerazione del regolare svolgimento del Contratto.
- 6.3 Prima del pagamento della fattura, l'Affidatario dovrà presentare alla Stazione Appaltante la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall'Affidatario non risultasse idonea, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa.
- 6.4 Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dall'art. 11 e dai commi 6 e 7 dell'art. 119 del Codice.
- 6.5 Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario o del sub Affidatario impiegato nell'esecuzione del Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario in forza del Contratto.
- 6.6 Allo stesso modo, il pagamento non avverrà prima dell'acquisizione di idoneo DURC in corso di validità comprovante la regolarità contributiva dell'Affidatario al momento del pagamento del Corrispettivo.
- 6.7 In ogni caso, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, previo rilascio del DURC.
- 6.8 L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia antimafia"). A tal fine, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del Corrispettivo esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato" le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN _____.
- 6.9 L'Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile Unico del Progetto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6.10 In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice, la Stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi relativi alle prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- (a) quando il subAffidatario è una microimpresa o piccola impresa;

- (b) in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario;
- (c) su richiesta del subAffidatario e se la natura del Contratto lo consente.

6.11 I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al precedente paragrafo che precede, senza che tale sospensione possa legittimare l'Affidatario alla sospensione delle prestazioni o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, la Stazione Appaltante non eseguirà alcun pagamento all'Affidatario.

7. REVISIONE PREZZI

7.1 Il Corrispettivo potrà essere soggetto a revisione e variazione ai sensi dell'art. 60 del Codice, secondo quanto di seguito indicato.

7.2 Le variazioni di prezzo che determinano un mutamento del costo del Servizio in appalto, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al Corrispettivo e, quindi, delle voci del Listino Prezzi. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse a disposizione della Stazione Appaltante, anche derivanti da ribassi d'asta.

7.3 In questo caso, l'Affidatario può presentare istanza di revisione dei prezzi, corredata dalla documentazione attestante l'effettiva variazione (es. fatture, contratti e/o dichiarazioni dei fornitori) rispetto a quanto vigente al momento della presentazione dell'Offerta.

7.4 Ricevuta l'istanza, la Stazione Appaltante avvia apposita istruttoria per verificare l'effettiva variazione dei prezzi e, in caso di esito positivo, riconosce l'adeguamento dei prezzi nella misura massima dell'80% della variazione eccedente la soglia minima del 5% dei prezzi contrattuali. Ai fini della determinazione dell'effettiva variazione dei prezzi e dei costi, la Stazione appaltante utilizzerà gli indici sintetici di cui all'art. 60, comma 3 lettera b) gli indici elaborati da ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

8.1 I Servizi dovranno essere prestati in conformità al Capitolato Tecnico Speciale e relativi allegati.

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

9.1 L'Affidatario si impegna a eseguire i Servizi a proprio rischio, a perfetta regola d'arte, nel rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione del Contratto, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, secondo le prescrizioni previste dal Contratto e relativi allegati.

9.2 L'Affidatario opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e relativi allegati, nonché in conformità con le eventuali ulteriori specifiche e istruzioni che potranno essere comunicate in corso d'opera e con le norme di legge applicabili.

9.3 Con la stipulazione del Contratto, l’Affidatario espressamente riconosce e dichiara, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi, avendoli attentamente valutati nell’Offerta e nel Corrispettivo:

- a) di avere tenuto conto di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei Servizi;
- b) di aver esaminato la descrizione dei locali contenuta nel Capitolato Tecnico Speciale e di averli trovati idonei allo scopo convenuto;
- c) di avere adeguata esperienza nell’esecuzione di contratti analoghi, per tipologia e valore, a quelli oggetto di Concessione e Appalto e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e morali necessari allo svolgimento delle prestazioni;
- d) di essere in possesso, e impegnarsi a mantenere, di tutte le autorizzazioni, certificazioni, licenze, autorizzazioni e titoli necessari previsti per lo svolgimento dell’attività dei Servizi;
- e) di essere in possesso, e di impegnarsi a mantenere, di tutti i requisiti morali e professionali previsti dalle vigenti normative, anche in ambito sanitario, in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) di avere a disposizione i mezzi, le risorse e il personale necessari per l’espletamento dei Servizi e di metterli a disposizione dello stesso;
- g) di assicurare l’esecuzione dei Servizi tramite un numero adeguato di personale (di norma almeno n. 2 addetti in caso di spettacolo senza intervallo ed almeno n. 3 addetti in occasione dell’intervallo);
- h) di applicare nei confronti dei propri dipendenti quanto previsto dalla legge in materia di idoneità sanitaria del personale, impegnandosi a far frequentare agli stessi specifici corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti con relativo rilascio di attestato;
- i) di osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni;
- j) di impegnarsi conseguentemente a manlevare immediatamente e incondizionatamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione ai Servizi; tale impegno include l’obbligo dell’Affidatario di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da qualsiasi terzo ai danni della Stazione appaltante in relazione al Servizio;
- k) di assumere la responsabilità di qualsivoglia danno derivante alla Stazione appaltante e ai fruitori dei Servizi in occasione degli stessi, anche a causa del mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e della somministrazione di alimenti e bevande in genere;
- l) di osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di mantenersi in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, i cui oneri

gravano esclusivamente sull'affidatario.

9.4 L'Affidatario si impegna altresì a:

- a) svolgere i Servizi nel rispetto di tutte le prescrizioni di settore e, in particolare, di corretta prassi igienica nel rispetto delle relative norme igieniche e sanitarie in vigore;
- b) fornire prodotti di prima qualità, freschi e correttamente conservati, avendo cura di indicarne la composizione e l'eventuale presenza di allergeni ed esponendo i relativi prezzi in modo chiaro e ben visibile;
- c) sostituire eventuali prodotti/generi che non risultassero di gradimento degli utenti dei Servizi;
- d) garantire un corretto utilizzo dei locali, degli arredi e dei beni in concessione d'uso al fine di mantenere gli stessi in normale stato di funzionamento, fatto salvo il naturale deterioramento ed usura dati dall'utilizzo stesso;
- e) farsi carico della fornitura e dell'approvvigionamento delle ulteriori attrezzature necessarie (con inclusione a titolo esemplificativo e non esaustivo della macchina del caffè, della macchina del caffè decaffeinato, della macchina per la produzione di acqua gasata da acqua di rete, ecc), dei cibi e delle bevande necessarie per lo svolgimento del Servizio, utilizzando materie prime di qualità;
- f) farsi carico del riassetto e della pulizia dei locali di pertinenza, delle attrezzature, degli arredi e di tutte le stoviglie utilizzate;
- g) farsi carico dello smaltimento giornaliero dei rifiuti secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Torino, dando dimostrazione al Teatro della correttezza degli adempimenti compiuti;
- h) effettuare le operazioni di carico/scarico utilizzando solo ed esclusivamente l'apposito ingresso dislocato nel cortile retrostante ai locali messi a disposizione;
- i) prestare massima attenzione a non disturbare le attività di sala durante lo svolgimento dei Servizi. A questo fine l'Affidatario dovrà comunicare agli utenti che non è possibile accedere alle sale con cibo e/o bevande;
- j) in ogni caso, assumere la responsabilità dei danni derivanti dalla cattiva, insufficiente o comunque erronea esecuzione dei Servizi;
- k) provvedere alla regolarizzazione in proprio di tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio dei Servizi, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo indenne la Stazione appaltante da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi, ivi compresi gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008.
- l) fornire al proprio personale e garantire l'utilizzo di una divisa adeguata allo svolgimento dei Servizi;
- m) rendicontare alla Fondazione con cadenza mensile tutti gli incassi derivanti dalla gestione del Servizio in Concessione. In particolare, l'Affidatario si impegna a comunicare tutti i predetti

dati corretti, senza alcuna omissione, a mezzo p.e.c. all'indirizzo _____@pec.teatrostabiletorino.it e in copia agli indirizzi _____@teatrostabiletorino.it e _____@teatrostabiletorino.it entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento e, qualora la Fondazione chiedesse chiarimenti, a collaborare pienamente con la stessa al fine di individuare il reale ed effettivo valore economico del Servizio;

- n) rendicontare alla Fondazione l'attività svolta in occasione dei Servizi in Appalto chiesti. In particolare, l'Affidatario si impegna a comunicare tutti i dati del servizio eseguito corretti, senza alcuna omissione, a mezzo p.e.c. all'indirizzo _____@pec.teatrostabiletorino.it e in copia agli indirizzi _____@teatrostabiletorino.it e _____@teatrostabiletorino.it entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento e, qualora la Fondazione chiedesse chiarimenti, a collaborare pienamente con la stessa al fine di individuare il reale ed effettivo valore economico del Servizio;

- o) adempiere regolarmente e a regola d'arte a ogni obbligo e impegno derivante dal Contratto.

10. RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

- 10.1 È a carico dell'Affidatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Teatro e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto.
- 10.2 Nella detta responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al Servizio.
- 10.3 In considerazione del completo esonero del Teatro e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi del Teatro e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'affidatario, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Teatro.
- 10.4 L'Affidatario dovrà rispondere in proprio di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare per causa della sua opera e del suo personale sia verso il Teatro, sia verso terzi.
- 10.5 Qualora durante lo svolgimento del Servizio dovessero verificarsi danneggiamenti alle strutture edili e/o agli apparati impiantistici dei luoghi in cui il Servizio deve essere prestati, l'Affidatario ha l'obbligo di ripristinare, a proprie spese, le parti danneggiate.
- 10.6 Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'Affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati.

11. OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

- 11.1 La Fondazione si impegna a:

- (a) mettere a disposizione dell’Affidatario l’area della Caffetteria per l’attività di somministrazione così come meglio descritta nel Capitolato Tecnico Speciale per lo svolgimento dei Servizi e le ulteriori specifiche aree individuate per il servizio di catering e banquetting;
 - (b) mettere a disposizione dell’Affidatario una linea internet (tramite wi-fi);
 - (c) mettere a disposizione dell’Affidatario in concessione d’uso i beni indicati nel Capitolato Tecnico Speciale;
 - (d) effettuare le pulizie giornaliere dell’area foyer e degli ulteriori spazi accessibili al pubblico in uso al servizio di caffetteria;
- 11.2 La Fondazione si impegna, inoltre, a fornire all’Affidatario il calendario annuale (settembre – agosto) in cui si ha evidenza di tutte le aperture delle Fonderie Limone, entro e non oltre un mese prima dell’inizio della stagione. Inoltre, la Fondazione si impegna a comunicare via pec non oltre 20 giorni prima del mese di riferimento eventuali modifiche al calendario al Referente individuato dall’Affidatario.

12. TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

- 12.1 L’Affidatario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della sicurezza e della salute, e, in particolare, il documento di valutazione rischi da interferenze (DUVRI – [Allegato 4](#)), nonché le norme in materia di assicurazione, assistenza, previdenza e retribuzione dei lavoratori, intendendosi manlevato il Teatro da ogni responsabilità al riguardo.
- 12.2 In particolare, l’Affidatario si obbliga a applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di volta in volta vigenti e applicabili alla data della stipulazione del presente Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L’Affidatario si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al proprio personale.
- 12.3 Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario o del subAffidatario impiegato nell’esecuzione del Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione appaltante procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario in forza del Contratto.
- 12.4 Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all’Affidatario delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’Affidatario di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all’Affidatario, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Affidatario si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza.

Nel caso in cui l'Affidatario non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

- 12.5 Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, qualora il DURC acquisito dalla Stazione appaltante segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la Stazione appaltante tratterà dal pagamento del Corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- 12.6 L'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Affidatario nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge. Il personale utilizzato dall'Affidatario per l'esecuzione del Contratto dovrà essere sempre adeguato, per numero e per qualificazione professionale, alle esigenze del Teatro.
- 12.7 Nei dieci giorni successivi all'inizio dell'esecuzione del Contratto, l'Affidatario dovrà comunicare al Teatro l'elenco del personale che sarà adibito allo svolgimento dei Servizi in ogni luogo ove questi devono essere espletati, nonché il nominativo del soggetto individuato quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008.
- 12.8 Ai fini di consentire gli accertamenti relativi all'assolvimento da parte dell'Affidatario di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, a cui è subordinato il pagamento del Corrispettivo, l'Affidatario si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 5 giorni dalla richiesta da parte di quest'ultima:
- (a) un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
 - (i) i nominativi dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del Contratto con le relative qualifiche, inquadramento e CCNL di categoria applicato;
 - (ii) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e
 - (iii) l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata ed i relativi importi contributivi versati;
 - (b) i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento da parte del Professionista dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché delle ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente Contratto.
- 12.9 Tutti gli obblighi assunti dall'Affidatario previsti nel presente Articolo sono integralmente riferiti anche a eventuali subappaltatori. Pertanto, l'Affidatario sarà ritenuto diretto responsabile di ogni violazione a detti obblighi da parte di eventuali subappaltatori.

13. VARIANTI

- 13.1 Ai sensi dell'art. 120 del Codice il Teatro può apportare variazioni al Contratto nei seguenti casi:
- (a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o altri enti proposti alla tutela di interessi rilevanti;

- (b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- (c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del Contratto.

13.2 Le variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante nei predetti casi non devono alterare la natura del Contratto e non possono comportare un aumento del prezzo superiore al 50% del valore iniziale dell'Appalto. In caso di più modifiche successive, tale ultima limitazione si applica al valore di ciascuna variante.

13.3 Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Teatro, le modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 10 (dieci) per cento del Corrispettivo. Le modifiche devono essere approvate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

13.4 L'Affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto. Il corrispettivo delle variazioni sarà approvato dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Progetto prima di essere ammesso nella contabilità dei lavori. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti i nuovi prezzi relativi alle prestazioni effettuate per l'esecuzione delle varianti sono soggetti al ribasso indicato dall'Affidatario nell'Offerta.

13.5 Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni oggetto del Contratto che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto e a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali. Le varianti di cui al presente paragrafo sono approvate dal Responsabile Unico del Progetto.

13.6 In ogni caso l'Affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Teatro e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

14. SOSPENSIONI E PROROGHE

14.1 Si applica quanto previsto dall'art. 121 del Codice.

15. PRESCRIZIONI E VERIFICHE DEL TEATRO

15.1 In qualsiasi momento, il Teatro, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà impartire prescrizioni all'Affidatario e verificare le modalità di svolgimento dei Servizi e la regolare esecuzione del Contratto. Le verifiche saranno volte ad accertare che le prestazioni eseguite siano conformi a quanto chiesto dal Capitolato Tecnico Speciale, nel Contratto e alle indicazioni fornite dal Teatro in corso di esecuzione.

15.2 In caso di rilevata mancata conformità a quanto precede o in caso di mancata osservanza delle prescrizioni impartite, il Teatro applicherà le penali contrattuali e nei casi più gravi potrà risolvere il Contratto.

15.3 Eventuali danni e costi aggiuntivi relativi a prestazioni non conformi verranno addebitati all’Affidatario.

16. POLIZZE ASSICURATIVE

16.1 L’Affidatario è tenuto a stipulare prima della sottoscrizione del Contratto e a mantenere validamente in essere per tutta la durata dello stesso, con decorrenza dalla data di stipulazione, le seguenti polizze assicurative (Allegato 5):

- (a) una polizza assicurativa che copra i danni subiti dal Teatro a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Servizi, con un massimale pari a Euro 1.000.0000,00;
- (b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale pari a Euro 1.000.000,00;
- (c) una polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimale pari a Euro 1.000.0000,00, con sotto limite per singolo prestatore di Euro 500.000,00.

16.2 L’Affidatario dichiara e garantisce che il massimale di tali polizze prevede, oltre alle garanzie usuali per le tipologie di polizze in questione, le seguenti garanzie a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) infortuni subiti dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL e rivalse INAIL;
- (b) cessione del Contratto in subappalto e responsabilità per fatto di subappaltatori;
- (c) infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti;
- (d) insufficienti misure a protezione dell’incolumità di terzi;
- (e) responsabilità in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

16.3 Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura delle suddette polizze non potranno essere fatti valere nei confronti della Stazione Appaltante, per cui l’Affidatario sarà in ogni caso tenuto a risarcire interamente i danni.

16.4 L’Affidatario è tenuto a dare evidenza della stipulazione delle suddette polizze in sede di sottoscrizione del Contratto (Allegato 5)

16.5 Resta inteso e concordato fra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque a esclusivo carico dell’Affidatario.

17. GARANZIA DEFINITIVA

17.1 A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il presente Contratto, l’Affidatario consegna contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, la

fidejussione nr. _____ rilasciata da _____ – Agenzia _____ di _____ per l'importo di Euro ---- pari al 5% ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice (Allegato 2).

- 17.2 La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nel limite del 20% per ogni anno di esecuzione del Contratto e la parte residua sarà restituita all'Affidatario entro 60 (sessanta giorni) dall'ultimo certificato di verifica di conformità redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto a seguito della scadenza del Contratto stesso.

18. RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

- 18.1 La Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Affidatario dalle spese sostenute e dai mancati guadagni per un importo pari al 10% del Corrispettivo stimato residuo e fino alla concorrenza di quattro/quinti dello stesso, con rinuncia espressa dell'Affidatario al risarcimento del maggior danno.
- 18.2 La Stazione Appaltante può inoltre recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso, l'Affidatario sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 19.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto tramite l'invio di una comunicazione scritta mediante raccomandata a/r anticipata via fax o p.e.c. nei seguenti casi:
- (a) frode o grave negligenza;
 - (b) accertata esecuzione in subappalto non autorizzata dalla Stazione Appaltante;
 - (c) cessione parziale o totale del presente Contratto;
 - (d) liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali e ogni altro caso di cessazione dell'attività dell'Affidatario;
 - (e) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dal Contratto e dal D.Lgs. 81/2008;
 - (f) applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, disposta con provvedimento definitivo ovvero condanna disposta con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 comma 1 del Codice.
 - (g) in ogni altro caso espressamente previsto nel presente Contratto.
- 19.2 Ferme restando le suddette ipotesi di risoluzione espressa, in ogni altro caso di inadempimento da parte dell'Affidatario alle obbligazioni assunte con il Contratto, la Stazione appaltante inviterà l'Affidatario a porre rimedio all'irregolarità rilevata e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, avrà facoltà di risolvere il Contratto, oltre al risarcimento del danno ed escussione della garanzia con ogni ulteriore conseguenza di legge.
- 19.3 Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione Appaltante abbia

ritenuto di non avvalersi della clausola medesima e/o gli eventuali atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Affidatario di qualsivoglia natura.

19.4 Nel caso di risoluzione, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento del Corrispettivo per le prestazioni regolarmente effettuate, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto e la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

19.5 Il Contratto sarà inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalità degli articoli 122 e 190 del Codice.

20. PENALI

20.1 Il Teatro si riserva di applicare le seguenti penali:

- a) mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riguardanti la lavorazione, la conservazione, la distribuzione e la somministrazione o per presenza di corpi estranei e quant'altro previsto dalle leggi in materia, una penale da Euro 200,00 per ciascuna violazione;
- b) mancata attivazione del servizio di caffetteria e/o catering e banquetting, richiesto dal Teatro, una penale da Euro 300,00 per ciascuna violazione;
- c) chiusura anticipata o ritardo nell'apertura del servizio, superiore ai 15 minuti, o comunque mancato rispetto degli orari, una penale da Euro 100,00 per ciascuna violazione;
- d) mancato rispetto delle norme sul personale, Euro una penale da Euro 200,00 per ciascuna violazione, salvo ulteriori responsabilità stabilite da leggi vigenti;
- e) mancata o errata manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, Euro una penale da Euro 100,00 per ciascuna violazione;
- f) mancata o incompleta pulizia dei locali, arredi, macchinari e strumenti, Euro una penale da Euro 100,00 per ciascuna violazione;
- g) mancato smaltimento giornaliero dei rifiuti o loro smaltimento in modalità non conformi a quanto prescritto dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti urbani del Comune di Torino, una penale da Euro 50,00 per ciascuna violazione;
- h) per ogni inesattezza/non veridicità riscontrata nella rendicontazione mensile degli introiti, una penale da Euro 100,00 per ciascuna violazione, salvo le ulteriori responsabilità stabilite dalle leggi vigenti;
- i) per ogni inesattezza/non veridicità riscontrata nella richiesta di compensazione, una penale da Euro 100,00 per ciascuna violazione, salvo le ulteriori responsabilità stabilite dalle leggi vigenti.

20.2 Le penali dovute dall'Affidatario sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale. Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023 l'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare dell'importo del Contratto. Se tale limite viene superato, il R.U.P. può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del Contratto.

- 20.3 In ogni caso, l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Teatro a pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- 20.4 L'importo delle penali sarà automaticamente trattenuto dal Teatro sui pagamenti da effettuare a favore dell'Affidatario nel periodo successivo a quello in cui si sono verificati gli inadempimenti, riconoscendo le Parti la relativa compensazione.

21. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 21.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice.
- 21.2 L'Affidatario non potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

22. CESSIONE DEI CREDITI

- 22.1 È ammessa la cessione dei crediti ai sensi della legge 11 aprile 2023, n. 38.

23. SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI

- 23.1 Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla Stazione Appaltante.
- 23.2 L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza.
- 23.3 Il Contratto è soggetto al versamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 e della Tabella A dell'Allegato I.4 del Codice.
- 23.4 In quanto sottoscritto con scrittura privata non autenticata, il Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

24. FORO COMPETENTE

- 24.1 Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Contratto le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.

25. MODELLO ORGANIZZATIVO E PRIVACY

- 25.1 L'Affidatario dichiara di aver preso visione del Modello organizzativo predisposto dal Teatro, con particolare riferimento al Codice Etico, al Piano di prevenzione della corruzione e al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, al Protocollo in relazione alle molestie e alle violenze nei luoghi di lavoro pubblicati sul proprio sito internet (<http://www.teatrostabiletorino.it/fondazione-trasparente/>), della Politica per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e per la gestione sostenibile degli eventi (<https://www.teatrostabiletorino.it/sostenibilitasicurezza-salute/>) e di impegnarsi al rispetto dei principi contenuti in tali documenti, consapevole che il loro mancato rispetto può comportare la risoluzione del presente contratto e/o la revoca dell'incarico. Integrare con autodichiarazione
- 25.2 Inoltre l'Affidatario prende atto che il Teatro utilizza - anche tramite collaboratori esterni - i suoi dati esclusivamente per finalità amministrative e contabili, anche quando siano comunicati a terzi.

Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e altri diritti del contraente, sono riportate all'indirizzo <https://www.teatrostabiletorino.it/informativa-privacy-2018/>. Tutti i dati forniti alla Stazione appaltante nell'ambito del presente rapporto contrattuale sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 20169/679 (GDPR).

26. ALLEGATI

1. Capitolato Tecnico Speciale;
2. Garanzia definitiva
3. Listino Prezzi;
4. DUVRI;
5. Polizze assicurative.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, _____

Il Teatro

L'Affidatario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Affidatario dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui agli articoli da 3 a 10, da 12 a 24 del Contratto.

L'Affidatario
